



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

**ORDINANZA**

**N. 47 DEL 01/06/2020**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA NEI GIORNI DI FIERA PER L'ANNO 2020.**

Preso atto che nella Città di Susa si svolgono, presso la piazza della Repubblica, due fiere annuali con cadenza nei mesi di Giugno e Settembre;

Considerato che per l'anno in corso le date per lo svolgimento delle fiere, sono state fissate per i giorni 7 Giugno e 27 Settembre;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di vietare la sosta e il transito nelle zone interessate dall'evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/2000;

Visto gli art. 5-6-7 del D.L. n. 285 del 30.04.1992;

Visto il Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 N. 495;

**ORDINA**

che nei giorni 7 Giugno e 27 Settembre 2020 dalle ore 6,00 alle ore 20,00, in occasione delle fiere annuali in premessa, sia chiusa al transito e vietata la sosta con rimozione forzata nella piazza della Repubblica.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

## **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 01.06.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**